

Associazione di Promozione Sociale (APS)

OpenAiR-Aq

STATUTO

Ediz. N. 2 – gennaio 2023

ART. 1

(Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e in conformità al dettato dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo settore" (in acronimo CTS) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

APS OpenAiR-Aq

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pizzoli (AQ), Via Villa San Pietro snc, presso i locali della OdV "Volontari Abruzzesi per la Protezione Civile" (VAPC).

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Il trasferimento deve essere comunicato, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.

L'associazione ricomprenderà nella sua denominazione anche l'acronimo ETS, con l'avvenuta sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo quindi la denominazione:

"APS OpenAiR-Aq (ETS)".

L'associazione opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale con finalità che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

L'associazione, su delibera dell'Organo di amministrazione, potrà costituire uffici e sedi operative in tutte le località abruzzesi con gli stessi scopi e finalità previste dal presente Statuto anche quindi in Comuni diversi da quella della sede legale e secondo apposito Regolamento trattante la materia.

L'associazione potrà affiliarsi a Reti o Consorzi di Associazioni di Promozione Sociale e/o ad altri Enti del Terzo settore, con valenza Territoriale, Regionale e Nazionale (in quest'ultimo caso mantenendo la propria competenza territoriale nell'ambito della Regione Abruzzo), aventi scopi e finalità compatibili al presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata

Il Logo dell'associazione verrà definito dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati diretti ed indiretti (associati agli ETS soci), di loro familiari o di associati ad Enti terzi (tramite convenzione), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, dei volontari aderenti agli Enti ETS associati, dei volontari del Servizio Civile Universale, per espletare le seguenti attività di interesse generale (art. 5 del CTS):

- Effettuare, interventi e produrre servizi che siano finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, secondo il comma e).
- Effettuare, interventi e produrre servizi nei seguenti ambiti di attività:
 - o promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, secondo il comma w)
 - o formazione extra-scolastica, secondo il comma l),
 - o accoglienza ed integrazione dei migranti, secondo il comma r),
 - o organizzazione di attività sportive dilettantistiche dedite ad attività cinofile, secondo il comma t),
 - o protezione civile (limitandosi agli aspetti formativi ed esercitativi), secondo il comma y).



APS OpenAiR-Aq

L'associazione vuole essere

- veicolo motivazionale e educativo per gli assistiti (soggetti ad emarginazione: sociale, sanitaria, educativa, etnica) afferenti agli ETS soci e a Enti terzi,
- strumento per l'applicazione in rete e sul territorio, di approcci sinergici e di auto-generazione del welfare, al fine di incrementare la coesione sociale e migliorare lo stato dei "beni comuni" e dell'ambiente.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'associazione intende svolgere (avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni: dei volontari associati, dei volontari degli ETS associati e dei volontari del Servizio Civile Universale) le seguenti attività:

- operare nel campo ambientalistico, a difesa od al mantenimento dello stesso, con ogni iniziativa ed attrezzatura necessari ovvero adoperarsi per prevenire e mitigare lo stato di disagio causato dal randagismo e vagantismo nei territori in cui l'associazione opera;
- prendere in gestione materiale, beni mobili ed immobili, messi a disposizione dai vari Enti, al fine di rendere più efficace l'operatività dell'associazione stessa;
- realizzare e portare all'avviamento strutture idonee (Asili/Rifugi) per ospitare i cani randagi;
- promuovere la formazione di personale volontario e dipendente dell'associazione, e degli ETS associati, nei settori in cui essa opera, acquisendo specifiche competenze professionali, nei seguenti ambiti:
 - gestione operativa degli Asili/Rifugi
 - gestione dell'incoming dei cani ospiti
 - Gestione dell'outcoming dei cani ospiti verso l'adozione e/o affidamento responsabili
 - Addestramento ed utilizzo dei cani ospiti più idonei, per attività ludiche con disabili o persone anziane (pet-therapy)
 - Divulgazione e formazione sulle buone pratiche di gestione dei cani padronali di compagnia
 - Formazione e addestramento responsabile dei cani di utilità, affinché vengano considerati non "attrezzi da usare" ma "collaboratori da valorizzare".
 - Impostazione di campagne di sterilizzazione e vaccinazione dei cani.
- Formare, sui predetti ambiti, il personale di supporto (tutor) alle varie tipologie di soggetti emarginati tutelati
- Formare, sui predetti ambiti, i soggetti emarginati tutelati da coinvolgere nelle attività operative.
- Predisporre, all'avviamento delle strutture, protocolli per la loro gestione che prevedano la partecipazione attiva degli assistiti degli ETS associati e degli eventuali collaboratori di supporto (tutor)

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà stipulare contratti di collaborazione e convenzioni con Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) delle discipline cinofile, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione di tali attività sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività

APS OpenAiR-Aq

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono diventare soci ordinari dell'associazione le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o che abbiano regolare permesso di soggiorno se extracomunitari.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti imposti dal CTS ovvero a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS socie (Art 35 c.3), che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e con i mezzi che reputeranno di mettere a disposizione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di amministrazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per i soci Junior, la domanda di ammissione presentata dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. L'esercente la patria potestà, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio Junior. I Soci Junior, al raggiungimento della maggior età, confermando l'adesione all'associazione, diventano soci ordinari senza soluzione di continuità.
- in rappresentanza di ETS, oltre ai già menzionati dati, la domanda dovrà contenere: l'indicazione del nome dell'Ente del Terzo Settore rappresentato, la sua sede legale e codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; evidenza, confermata da autocertificazione, dell'iscrizione al RUNTS ovvero, in via transitoria, dell'iscrizione al Registro regionale di riferimento
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

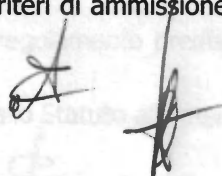
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'ART. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



APS OpenAiR-Aq

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata, può essere escluso dall'associazione, perdendo la qualifica di socio, mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e adeguata comunicazione all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che, entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo, dovrà deliberare, con voto segreto e dopo aver ascoltato le contro deduzioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno corrente, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

APS OpenAiR-Aq

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascuna persona fisica associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Ente associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato del proprio ETS, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, tramite delega, un solo associato assente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima) e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere affissa nella sede sociale, recapitata agli associati, consegnata a mano, debitamente controfirmata, oppure a mezzo e-mail, a mezzo sms ovvero con altri mezzi tecnologici analoghi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi oppure esclusi ma in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto di cassa nei casi ammessi, secondo l'art. 13 del CTS)

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in sede Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Amministrazione e Controllo) determinandone previamente il numero dei componenti; e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- discute ed approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione, per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

APS OpenAiR-Aq

in sede Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera l'affiliazione dell'associazione ad altri ETS o la sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)
- delibera lo scioglimento dell'associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di videocomunicazione ove sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (nei casi di voto palese)

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto voto.

Per l'elezione delle cariche sociali o per deliberare: sul rigetto delle domande di ammissione e sulle esclusioni di associati, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In questi casi non sono ammesse partecipazioni mediante mezzi di telecomunicazione in remoto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare annualmente l'ammontare della quota sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati incluso il mandato dell'Atto Costitutivo.

APS OpenAiR-Aq

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso, affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, a mezzo sms ovvero con altri mezzi tecnologici analoghi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, l'Organo di amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente.
- elegge il tesoriere e il segretario.
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività.
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione.
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- conferisce procure generali e speciali.
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 9

(Presidente, Tesoriere, Segretario)

Il Presidente

APS OpenAiR-Aq

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione ed ha uso della firma sociale, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Tra i componenti dell'Organo di amministrazione il Presidente nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione, qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene deliberato dall'Organo di amministrazione.

Il Segretario

Il Segretario è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

ART. 10

(Organo di Controllo)

Nel momento in cui sussisteranno le condizioni di obbligatorietà previste ai commi 2-4 dell'art. 30 del CTS o di reputata necessità, l'Assemblea dell'associazione provvederà ad alla sua nomina, anche monocratica, secondo i comma 1 e 5 di predetto articolo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

APS OpenAiR-Aq

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 12

(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'ART. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

APS OpenAiR-Aq

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente ART. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'ART. 2 penultimo comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

APS OpenAiR-Aq

Nel caso in cui l'associazione raggiunga ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100mila euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nel caso in cui l'associazione raggiunga ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 mln di euro annui, deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, con la predisposizione di una particolare sezione per la registrazione di possibili volontari discontinui;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se istituito), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se istituiti), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata all'Organo di amministrazione della associazione titolare dei libri.

L'Organo di amministrazione comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi.

I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 18

(Volontari e Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS

La qualità di volontario, con l'eccezione dei volontari del Servizio civile universale, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

APS OpenAiR-Aq

I soci volontari ordinari ed i soci volontari Junior (con età superiore a sedici anni) che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari Junior, fermo restando gli altri diritti e doveri tramite gli esercenti la patria potestà, potranno partecipare solo alle attività formative ed esercitative."

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati per specifiche professionalità, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19.

(Pubblicità e trasparenza)

L'Organo di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'ART. 7, ultimo comma dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
 Registrata a L'Aquila il 26-1-2017 N. 93 Serie 3
 Esatti €

